

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI OPERATORI, DEGLI STABILIMENTI E DEGLI ANIMALI PER L'ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/429, AI SENSI DELL'ARTICOLO 14, COMMA 2, LETTERE A), B), G), H), I) E P), DELLA LEGGE 22 APRILE 2021, N. 53

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

TESTO ATTO	PROPOSTE	MOTIVAZIONI	NOTE
Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;	Aggiungere artt. 7 e 41	Coerenza con principi costituzione e atto	
ART. 2 (Definizioni)	Aggiungere "operatore": qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile di animali o prodotti, anche per un periodo limitato, eccetto i detentori di animali da compagnia e i <i>medici</i> veterinari;	Per quanto presente nell'AC 382, art 2, comma 1 lettera i) Sarebbe opportuno aggiungerla anche qui	

<p>ART. 4 (Competenze e responsabilità) <i>i veterinari libero professionisti</i></p>	<p>Aggiungere medici prima di veterinari – qui e in tutti gli articoli seguenti</p>		
<p>ART.7 punto8. <i>È istituito con decreto del Ministro della salute(..) il Comitato tecnico di coordinamento, con il compito di predisporre le procedure per il corretto funzionamento del sistema I&R</i></p>	<p>Si propone di aggiungere un componente nominato dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici veterinari - FNOVI</p>	<p>Considerato l'ambito della norma e il coinvolgimento di tutti i medici veterinari nelle attività di I&R, si ritiene opportuna la presenza della FNOVI</p>	
<p>ART. 9 (Identificazione e registrazione degli animali e degli eventi) (...) 3. <i>L'operatore deve verificare, prima dell'applicazione da parte del professionista appositamente autorizzato di mezzi di identificazione ufficiali non</i></p>		<p>Si precisa che in particolare l'inoculazione del transponder è atto medico veterinario, a garanzia della tutela della salute e del benessere degli</p>	<p>nota del Ministero della Salute allegata</p>

<p><i>direttamente visibili, quali boli ruminanti e transponder iniettabili di cui all'allegato III, lettere d) ed e), del regolamento delegato (UE) 2019/2035, l'assenza di altro dispositivo o di segni che ne indicano la rimozione chirurgica oppure l'applicazione non conforme.</i></p>		<p>animali.</p>	
<p>ART. 16 (Sistema I&R per gli animali da compagnia e per particolari tipologie di attività)</p>		<p>FNOVI è particolarmente a favore dell'istituzione e attivazione della BDN prevista in questo articolo combinato con l'art. 19 lettera n) che prevede l'abrogazione del Art. 3. Della Legge 281/91. Con l'entrata in vigore del nuovo sistema di I&R sarebbe opportuno aggiornare in modo organico tutta la Legge contro il</p>	

		randagismo.	
ART. 24 (Formazione) Le Autorità locali competenti provvedono affinché gli operatori ricevano idonea formazione ed istruzioni inerenti alle disposizioni del presente decreto anche attraverso l'organizzazione di idonee attività formative.			I programmi formativi andrebbero predisposti a livello centrale, così da garantire un'uniformità di contenuti. Sulla programmazione ed erogazione dei corsi sarebbe opportuno prevedere un ruolo attivo di FNOVI che oltre alle competenze ed esperienze può mettere a disposizione – come già fatto in precedenza – la propria piattaforma di e-learning.

